



**PROCEDURA
PER L'ATTIVAZIONE DI FORME DI ACCOGLIENZA
DI GENITORI IN ESECUZIONE PENALE CON FIGLI MINORI AL SEGUITO
- DGR 318/2022 -**

PREMESSO CHE

La legge 21 aprile 2011, n. 62 "Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori", porta da tre a sei anni il limite di età dell'accoglienza dei bambini con le loro madri ristrette in un Istituto di pena. Dopo tale età i bambini vengono dimessi e affidati ai loro familiari o a terzi (comunità educative o famiglie affidatarie).

Risulta indispensabile prefiggersi di garantire ai bambini che si trovano a seguito di genitore ristretto, fino al compimento del sesto anno di età, di sperimentare tutti gli interventi necessari alla loro crescita e alla costruzione del loro benessere psico-fisico.

Nella Regione Veneto sono già presenti alcune iniziative, come gli Istituti a custodia attenuata per detenute madri (I.C.A.M.), connotati dallo sviluppo di una forte integrazione sociale, accompagnata e sostenuta attraverso interventi individuali e personalizzati per i minori a seguito di genitori "ristretti", in sinergia con le articolazioni della giustizia, l'Ufficio del Garante regionale dei diritti della Persona ed il Terzo Settore.

Risulta oggi di estrema rilevanza sociale la realizzazione di percorsi assistenziali che, nei casi previsti dalla legge, consentano ai figli in tenera età di genitori detenuti di non fare ingresso negli istituti penitenziari ovvero di uscirne il prima possibile, salvaguardando nei limiti del possibile l'unità familiare.

A tali logiche risulta precipuamente ispirato lo stesso D.M. 15 settembre 2021 (sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n.21) che in attuazione di quanto previsto dal art. 1, comma 323, legge n. 178/2020, reca la "Ripartizioni tra le regioni del fondo istituito al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette e in case alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino".

L'intero D.M. 15 settembre 2021 opera un costante riferimento ad entrambe le forme di accoglienza extra-penitenziaria (sia presso le case-famiglia protette istituite ai sensi dell'art. 4 della legge n. 62/2011, sia presso le case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino la cui attività non risulta invece regolamentata da alcuna norma di riferimento). Ne consegue che tanto nella fase della rendicontazione delle risorse ricevute a norma dell'art. 2, quanto in quella della successiva ripartizione delle risorse del fondo per gli anni 2022 e 2023, le Regioni dovranno necessariamente prendere in considerazione le forme di accoglienza attuate in favore dei genitori-detenuti con prole al seguito sia presso le case-famiglia protette strictu sensu intese, sia all'interno delle case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino.

Solo in relazione alle case-famiglia protette andrà verificato il possesso di questi ultimi requisiti, mentre le altre strutture di accoglienza, appunto inquadrabili nella categoria delle case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino, soggiaceranno alla normativa amministrativa che ad esse specificamente si riferisce presso le singole Regioni.

Il benessere psico-fisico di minori ancorché "ristretti" al seguito di un genitore richiede la sinergia di più soggetti istituzionali e della società civile per costruire e sostenere la globalità degli interventi necessari per superare le limitazioni imposte da un ambiente di vita "ristretto" e per soddisfare

pienamente le esigenze evolutive di un bambino nella peculiare necessità di costruire una relazione genitoriale nutritiva e di sperimentare le proprie capacità affettive e relazionali, acquisite attraverso tale relazione, anche con l'ambiente esterno, fonte di nuovi stimoli e occasione di nuove esperienze necessarie per un armonico sviluppo.

Questo in linea con:

- Il decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" che agli artt. 22 e 23 attribuisce al Comune le funzioni amministrative riguardanti sia l'assistenza post-penitenziaria che quella a favore dei minorenni in situazione di rischio sociale;
- La legge 4 maggio 1983, n.184, "Diritto del minore ad una famiglia" e successive modificazioni ed integrazioni", che prevede:
 - all'art. 1, comma 1, "// minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia";
 - all'art. 2 che "// minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno." E se ciò non fosse possibile "è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza (...)"
- La Convenzione Internazionale delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata dall'Italia con la legge 27 maggio 1991, n.176 che prevede:
 - all'art. 3 "In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei Tribunali, delle Autorità amministrative o degli organi legislativi l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, ed a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati".
- La legge 28 agosto 1997, n.285 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza." detta gli orientamenti per la promozione dei diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza ed esprime indirizzi in ordine alla realizzazione di attività di aiuto alla crescita per i bambini e i ragazzi e di supporto della funzione educante degli adulti che se ne occupano.
- La legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che dispone:
 - all'art. 2, comma 3: "I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali";
 - all'art. 19, comma 1; lett. e) "I comuni associati, negli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, per gli interventi

sociali e sociosanitari, secondo le indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 18, comma 6, a definire il piano di zona, che individua (...) le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'Amministrazione penitenziaria e della giustizia".

- La legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 "Garante regionale dei diritti della persona": - all'articolo 1, c. 1, istituisce il "Garante regionale dei diritti della persona, di seguito denominato Garante, nel rispetto della Costituzione, dei trattati internazionali e della normativa regionale, nazionale ed europea" e al c. 2 recita che il Garante esercita le seguenti funzioni:

- a) garantisce in ambito regionale, secondo procedure non giurisdizionali di promozione, di protezione e di mediazione, i diritti delle persone fisiche e giuridiche verso le pubbliche amministrazioni e nei confronti di gestori di servizi pubblici;
- b) promuove, protegge e facilita il perseguimento dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- c) promuove, protegge e facilita il perseguimento dei diritti delle persone private della libertà personale.

- La legge 21 aprile 2011, n. 62, recante "Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori" introduce nuovi istituti volti a favorire il rapporto tra madre e figlio minore, nel corso del processo penale e durante l'esecuzione della pena.

In relazione a ciò, l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", al comma 322, istituisce nello stato di previsione del Ministero della Giustizia un fondo con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette, ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, e in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei genitore-bambino.

Il D.M. 15 settembre 2021 recante "Ripartizioni tra le regioni del fondo istituito al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette e in case alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino" ha disposto la ripartizione del fondo in argomento, prevedendo, per la Regione del Veneto, uno stanziamento di euro 79.275,91 per l'anno 2021; le risorse sono state accertate con il Decreto del Direttore dei Servizi Sociali n.67 del 29 dicembre 2021. Per l'anno 2022 le risorse sono state accertate con il Decreto del Direttore dei Servizi Sociali con il DDR n.382 del 28/07/2022.

La Giunta Regionale, nel prendere atto dell'assegnazione del fondo istituito al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette e in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei genitore bambino di cui al D.M. 15 settembre 2021, ha definito con la DGR n. 318 del 29 marzo 2022 di voler avviare la sperimentazione di accoglienze a favore di detenuti con bambini, determinando di impiegare le risorse assegnate in termini di finanziamento di:

1. rette per il mantenimento di genitori detenuti con figli al seguito presso strutture extra-carcerarie deputate all'accoglienza;
2. eventuali percorsi di inclusione sociale elaborati in favore di genitori collocati con figli al seguito nelle strutture di accoglienza extra-carcerarie.

Per la realizzazione sperimentale degli interventi di cui sopra, si valuta necessario dare corso ad un Avviso Pubblico per l'acquisizione della manifestazione di interesse, da parte di enti gestori di comunità educative mamma-bambino presenti sul territorio regionale, in possesso dei requisiti di

cui alla Legge Regionale 22/2002 - DGR n. 84/2007 e s.m.i., utile alla successiva predisposizione di un elenco di strutture per l'accoglienza di nuclei genitore con bambino al seguito, da trasmettere alla Direzione regionale del Provveditorato dell'amministrazione Penitenziaria (P.R.A.P.), alla Direzione dell'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna per il Veneto, Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige/Südtirol (U.I.E.P.E.), alla Direzione del Centro per la giustizia minorile per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e le province autonome di Trento e Bolzano-Regione Trentino Alto Adige (C.G.M.) e agli Uffici Giudiziari presenti nel territorio regionale, come previsto all'art. 4 comma 2 del DM 15 settembre 2021.

E' utile sottolineare l'estrema rilevanza sociale della materia, afferente alla realizzazione di percorsi assistenziali che, nei casi previsti dalla legge, consentano ai figli in tenera età di genitori detenuti di non fare ingresso negli istituti penitenziari ovvero di uscirne il prima possibile, salvaguardando nei limiti del possibile l'unità familiare sia di madri con prole presenti negli istituti penitenziari che, pur rimanendo estremamente marginale, il fenomeno dei padri detenuti con figli al seguito.

Come previsto dall'Allegato A alla DGR n. 318 del 29 marzo 2022, è stato sottoscritto in data 4 luglio 2022 un Accordo di Partenariato tra la Regione del Veneto, il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, l'Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna per il Veneto, Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige/Südtirol, il Centro per la giustizia minorile per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e le province autonome di Trento e Bolzano-Regione Trentino Alto Adige e l'ANCI Veneto per la realizzazione di una progettualità, a carattere sperimentale, finalizzata allo sviluppo di interventi di accoglienza extra-carceraria a favore di genitori detenuti con bambini al seguito, determinando di impiegare le risorse assegnate per l'anno 2021, pari a euro 79.275,91, come la successiva ripartizione delle risorse ministeriali del fondo per gli anni 2022 e 2023 del D.M. citato.

Il progetto ha una durata di 36 mesi, eventualmente prorogabili, durante i quali verranno svolte le relative attività descritte agli artt.1 e 3. dell'Accordo di Partenariato citato.

Le parti si impegnano a realizzare il progetto finanziato dal Ministero della Giustizia, secondo le indicazioni previste dal D.M. 15 settembre 2021 recante "Ripartizioni tra le regioni del fondo istituito al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette e in case alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino", utile all'accoglienza extra-carceraria di genitori detenuti con figli al seguito, con le risorse previste per l'annualità 2021 e ripartite tra tutte le Regioni e Province autonome sulla base di una previsione astratta dei rispettivi fabbisogni e con riguardo ai successivi anni 2022 e 2023, introducendo il meccanismo di rendicontazione e la successiva erogazione dei fondi quale competenza della Regione. Finanziamenti utili ad innescare circuiti virtuosi nella realizzazione di adeguati sistemi di accoglienza extra-muraria per i genitori detenuti con prole al seguito e, comunque, in modo da adeguare i futuri riparti delle risorse alle concrete necessità socio-assistenziali manifestatesi nel corso di ciascuna annualità 2021-2022-2023.

La valorizzazione dello stanziamento triennale in oggetto può dunque considerarsi come una fondamentale occasione, per tutti gli attori istituzionali coinvolti, per attuare e realizzare una solida rete regionale di strutture di accoglienza extra-penitenziaria, così da porre in condizione l'Autorità giudiziaria di individuare sui territori risorse allocative anche in favore di quei detenuti genitori con prole al seguito che, pur potendo astrattamente beneficiare della detenzione domiciliare, non vi possano materialmente accedere a causa della indisponibilità di private abitazioni idonee allo scopo. Il collocamento delle detenute madri (e/o padri) con figli al seguito in strutture extra penitenziarie continuerà ad essere disposto esclusivamente dall'Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge, ossia a norma degli articoli 284, cod. proc. pen. 47, 47-ter e 47-quinquies, O.P., rispettivamente dedicati alla misura cautelare degli arresti domiciliari, all'affidamento in prova al Servizio Sociale, alla detenzione domiciliare ordinaria ed alla detenzione domiciliare speciale. A seconda dei casi, dovrà dunque valutarsi se le strutture disponibili (la disponibilità delle strutture disponibili) in un

certo territorio risulta compatibile con l'accoglienza del singolo genitore con figli al seguito, tenuto conto della sua posizione giuridica e del tipo di misura giudiziaria applicata o da applicare.

In considerazione della complessità e rilevanza della materia, pare altresì opportuno sottolineare l'importanza del presente accordo di partenariato tra Amministrazione regionale e locali (rappresentate dall'ANCI Veneto), il P.R.A.P., l'U.I.E.P.E., il C.G.M e il coinvolgimento attivo dell'Autorità giudiziaria, al fine di rendere più immediati e fruibili gli accessi ai servizi di accoglienza extra penitenziaria da parte dei genitori detenuti con figli al seguito. In ragione delle specificità territoriali, saranno valutate idonee procedure e/o "Linee Guida e/o Buone Pratiche e/o intese inter-istituzionali" utili a coinvolgere ogni soggetto istituzionale regionale, le articolazioni della giustizia, del privato sociale e del Terzo settore in grado di operare sinergicamente con soluzioni operative utili.

Gli Enti autorizzati e/o accreditati per le comunità educative mamma-bambino ai sensi della DGR n.84/2007 s.m.i, che materialmente dispongano delle strutture di accoglienza, sono stati coinvolti con una manifestazione di interessi (esiti approvati dal Nucleo di Valutazione della Direzione Servizi Sociali con il DDR n. 250 del 10 giugno 2022) in modo da poter elaborare in modo tempestivo e condiviso i progetti di collocazione extracarceraria di persone detenute con minori al seguito, allorché ne emergerà l'esigenza. Tali forme di protocolli operativi, peraltro espressamente menzionati dall'art. 2, comma 1, lett. f) del D.M. in oggetto, vanno oltre — ma non escludono — le convenzioni che il Ministero della giustizia, a norma dell'art. 4, co. 2, legge n. 62/2011, potrà continuare a stipulare con gli enti locali al fine di individuare sui territori strutture idonee per essere utilizzate come case-famiglia protette strettamente intese.

L'articolarsi ed implementarsi di più interventi in una fitta rete di partner multi-agenzia, afferenti alle istituzioni pubbliche (la Direzione Servizi Sociali con diverse Direzioni regionali, il Garante regionale dei diritti della Persona, il P.R.A.P., l' U.I.E.P.E., il C.G.M. e U.S.S.M., gli Enti Locali rappresentati dall'ANCI Veneto, le Aziende Socio Sanitarie, le Forze dell'ordine, i Tribunali, le Questure, le Procure, eccetera) e del privato sociale richiede un rafforzamento operativo tra le parti, da realizzarsi in una Cabina di Regia e/o Tavolo tecnico dedicato, orientato a una più forte e diretta partecipazione alla fase attuativa nelle azioni di accompagnamento, all'utilizzo efficace ed efficiente delle risorse, nell'attuazione sperimentale di interventi sul territorio mediante l'applicazione di un metodo cooperativo e di rafforzamento delle risorse inter-agenzia e la definizione ed aggiornamento di procedure per "l'attivazione di forme di accoglienza di genitori in esecuzione penale con figli minori al seguito-DGR n.318/2022".

Compongono la Cabina di Regia e/o Tavolo Tecnico: le Direzioni regionali (la Direzione Servizi Sociali con il Direttore U.O. Dipendenze, Terzo Settore Nuove Marginalità e Inclusione Sociali, il Direttore Famiglia-Minori, l'U.O. Salute mentale e Sanità Penitenziaria, la Direzione Lavoro con l'integrazione al bisogno di altre Direzioni utili ad approfondire specifiche tematiche), il P.R.A.P., l'U.I.E.P.E., il C.G.M./U.S.S.M., l'A.N.C.I. Veneto, il Garante regionale dei diritti della Persona, la Presidenza della Corte d'Appello di Venezia, la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Venezia, la Presidenza del Tribunale di Sorveglianza di Venezia, la Presidenza del Tribunale Minorenni, l'Unione Triveneta del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Alle sedute potranno essere invitati in rappresentanza, su specifica tematica, tutti i soggetti che possano apportare uno specifico contributo agli obiettivi ed alla progettualità in essere, per una operatività reticolare tra le Istituzioni della Giustizia, Sociali e Sanitarie, inclusi i rappresentanti del Enti del Terzo settore.

Le parti, ciascuna per quanto di competenza, convengono sul presente protocollo di intesa:

DESTINATARI

- Condizione oggettiva:

soggetti sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari o custodia cautelare in carcere con figli minori soggetti/sottoposti ad esecuzione penale detentiva o in misura penale di comunità;

- Condizione soggettiva:

soggetti interessati da un provvedimento limitativo della libertà personale le cui condizioni abitative non risultino idonee per l'esecuzione in ambiente esterno al carcere della misura penale da eseguire;

ATTORI

Autorità giudiziaria competente per la misura cautelare (*)

Magistratura di sorveglianza competente per l'esecuzione penale (*)

Direzione dell'Istituto di pena

UEPE territorialmente competente (*) o USSM ...

Struttura ospitante

Servizi sociali del Comune di residenza/stabile domicilio

Forze dell'Ordine (per i controlli sulla misura cautelare/alternativa);

Avvocatura.

Eventuali:

Servizi Sanitari territoriali, Servizi Tutela Minori, Tribunale per i minorenni, Uffici Emigrazione della Questura, Ufficio del Garante Regionale dei diritti della Persona, Prefettura, etc.

PROCEDURA OPERATIVA

Fase di valutazione (*pre-inserimento*)

L'avvio della procedura è subordinato all'acquisizione del consenso informato del genitore, anche attraverso il coinvolgimento del Difensore, ferma ogni valutazione da parte del difensore e ogni attività insita nel mandato difensivo; in caso di diniego verrà informato il Tribunale dei Minorenni.

L'inserimento nella struttura protetta del genitore sottoposto a provvedimento limitativo della libertà personale con figli/o al seguito è possibile, previa valutazione dell'autorità giudiziaria competente, in ogni momento del procedimento penale, ovvero sia nella fase processuale sia nella fase esecutiva della condanna.

In particolare, per ciò che concerne le situazioni in cui deve essere applicata o modificata una misura cautelare, si confida nella collaborazione del difensore, che potrà evidenziare la situazione del soggetto attinto da misura o in esecuzione pena di genitore di figli minori, offrendo all'Autorità giudiziaria opportune e tempestive informazioni sull'eventuale presenza di figli minori. Ferma ogni valutazione da parte del difensore e ogni attività insita nel mandato difensivo

I soggetti competenti per l'avvio della procedura di valutazione sono:

1. La magistratura ordinaria
2. La magistratura di sorveglianza
3. La direzione dell'istituto di pena
4. L'ufficio di esecuzione penale esterna (*)

L'autorità giudiziaria interessata all'esecuzione del provvedimento limitativo della libertà personale, qualora l'esecuzione del provvedimento riguardi un genitore con figlio minore e ciò comporti l'ingresso presso un istituto penitenziario anche di quest'ultimo, di regola, incarica l'ufficio di esecuzione penale esterna competente per territorio di valutare la possibilità di inserimento dei soggetti interessati in ambiente esterno al carcere.

Analogo coinvolgimento dell'UEPE territorialmente competente per l'istituto sarà attuato a cura della Direzione del carcere nel caso in cui il genitore con figlio al seguito si trovi già in stato detentivo, qualora tale coinvolgimento non sia già stato preventivamente attivato o nel caso in cui la situazione richieda un aggiornamento.

La procedura di valutazione può essere attivata, altresì, su iniziativa dell'UEPE, nella fase di indagine sociofamiliare richiesta dalla Magistratura di Sorveglianza per i soggetti condannati in stato di libertà che abbiano presentato richiesta di misura alternativa.

L'UEPE territorialmente competente in relazione al domicilio del soggetto o quello competente in relazione all'Istituto di pena svolgono, attraverso il coinvolgimento dei servizi sociali dei Comuni interessati, un'indagine socio-familiare. Tale indagine è finalizzata a rilevare e a promuovere le risorse della rete familiare e sociale, al fine di valutare la possibilità di inserimento del genitore con figli/o in ambiente esterno al carcere.

Qualora la rete familiare e sociale non sia sufficiente a supportare l'esecuzione del provvedimento restrittivo della libertà in ambiente esterno, l'UEPE trasmetterà richiesta di accoglienza del genitore con figli/o presso le strutture all'uopo individuate sul territorio regionale, partecipando tale richiesta anche a:

Comune di residenza del nucleo familiare;
Comune sede della struttura di accoglienza;
Direzione dei Servizi sociali Regione Veneto.

L'esito di tale richiesta, che dovrà essere inviato a tutti i soggetti interessati, sarà trasmesso a cura dell'UEPE alla competente autorità giudiziaria per il seguito di competenza.

Si evidenzia l'importanza della tempestività della valutazione dell'Autorità Giudiziaria in relazione alla riserva di formale disponibilità all'accoglienza da parte della Struttura.

Fase dell'inserimento

Quando la fase di valutazione si conclude con esito positivo a seguito del rilascio della disponibilità della struttura di accoglienza e della valutazione favorevole della competente autorità giudiziaria in merito all'inserimento presso la casa famiglia/struttura protetta, si procede alla fase di accoglienza del genitore con figli/o al seguito.

Il provvedimento dell'autorità giudiziaria competente inerente alla domiciliazione del soggetto sottoposto a misura penale presso la struttura dovrà essere trasmesso, a cura della competente cancelleria, oltreché ai soggetti ordinariamente coinvolti nell'esecuzione della misura, anche alla struttura designata, oltreché all'UEPE territorialmente competente.

Tempestivamente, a seguito dell'accoglienza, dovrà essere convocato il gruppo di lavoro incaricato della gestione e della valutazione dell'inserimento, in relazione a tutti i servizi già coinvolti o che si renda, anche successivamente, necessario coinvolgere per l'adeguato sviluppo del progetto. Nella sua composizione minima, il gruppo sarà costituito da:

- Referente del servizio sociale dell'ente locale competente in relazione alla residenza/stabile domicilio o all'eventuale provvedimento del Tribunale per i Minorenni;
- Referente della struttura ospitante;
- Referente dell'UEPE territorialmente competente *;

L'inserimento presso la Struttura protetta dovrà essere comunicato a cura di quest'ultima a:

- Direzione Servizi Sociali;
- Servizio sociale dell'ente locale competente;
- U.E.P.E. territorialmente competente *;

Il gruppo di lavoro valuterà l'attivazione di ogni intervento opportuno e/o necessario, compreso il coinvolgimento del Tribunale per i minorenni e/o l'Ufficio immigrazione della Questura

territorialmente competente in relazione ad eventuali necessità afferenti alla regolare permanenza dei cittadini stranieri sul territorio italiano.

L'accoglienza presso la casa famiglia/struttura protetta dovrà porre in primo piano le esigenze dello sviluppo psico-fisico del/i minore/i e la costruzione di una adeguata relazione mamma-bambino/genitore-bambino, sostenendo l'autonomia personale e la capacità genitoriale, nonché consentire l'esecuzione del provvedimento restrittivo della libertà personale del genitore conformemente a quanto stabilito dai principi costituzionali e dalle vigenti disposizioni di legge. Ivi compresi i controlli da parte delle Forze dell'Ordine.

Al fine di assicurare il perseguimento di tali finalità, dovrà essere curata l'efficacia della comunicazione tra i vari soggetti, nel rispetto delle competenze istituzionali.

I referenti delle Strutture, pertanto, sono tenuti a comunicare al Comune di residenza/stabile domicilio del nucleo familiare accolto e all'UEPE ogni circostanza che richieda uno specifico intervento, tenendo conto di quanto segue:

- Il Comune di residenza/stabile domicilio del nucleo familiare accolto dovrà essere interessato per le circostanze relative alle esigenze del minore e, in generale, del nucleo per l'attivazione degli interventi necessari sotto il profilo socio-assistenziale.

- L'UEPE è competente per ciò che concerne la situazione giuridica del genitore sottoposto a provvedimento limitativo della libertà personale. A tale ente, pertanto, andranno rappresentate le esigenze che richiedono una modifica delle prescrizioni imposte, per l'invio alla valutazione della competente autorità giudiziaria. Parimenti dovranno essere tempestivamente rappresentate tutte le circostanze da cui si possa rilevare un comportamento inadeguato del soggetto, per l'attivazione di tutti gli interventi necessari.

- Qualora necessario, in relazione alla specifica situazione, dovranno essere informate anche le Forze dell'Ordine competenti per i dovuti controlli.

Dovranno, in ogni caso, essere strutturati dei momenti di valutazione e verifica tra i servizi coinvolti per il monitoraggio dell'inserimento.

Fase della dimissione

La conclusione dell'inserimento potrà avvenire:

in ragione della cessazione delle esigenze che hanno reso necessaria l'accoglienza presso la struttura protetta (es. individuazione disponibilità di risorse familiari, cessazione della misura penale, inserimento in altro contesto individuato dai servizi territoriali, provvedimenti dell'autorità giudiziaria, altro).

La dimissione della Struttura dovrà essere necessariamente segnalata a tutti i soggetti coinvolti nel progetto di accoglienza per l'attivazione degli eventuali interventi di competenza oltre che alla Direzione Servizi Sociali.

E' opportuno evidenziare che l'esaurimento dei fondi messi a disposizione dalla Regione Veneto per l'accoglienza in strutture protette di genitori sottoposti a provvedimenti limitativi della libertà personale con figli/o al seguito non deve comportare, di per sé, la conclusione dell'inserimento. La copertura economica del progetto di accoglienza, infatti, previa valutazione del gruppo di lavoro e conformemente a quanto eventualmente stabilito anche dal Tribunale per i minorenni, dovrà essere garantita attraverso la partecipazione dell'Ente Locale competente secondo le vigenti disposizioni normative.

Le parti, ciascuna per quanto di competenza, convengono sulla presente procedura quale intesa approvata nell'incontro in Venezia del 31 agosto 2022.